

COMUNE DI SALVIROLA

Provincia di Cremona

DELIBERAZIONE N° 24

Adunanza del 17-12-2018

Codice Ente: 10790 7 Salvirola

Codice Materia:

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Straordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: *Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 - Ricognizione partecipazioni possedute.*

L'anno duemiladiciotto, addì diciassette del mese di dicembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti - Assenti	
1) NICOLA MARANI	Presente	
2) MONICA VALDAMERI	Presente	
3) GRETA BANDERA	Presente	
4) EMILIO SCARAVAGGI	Presente	
5) CORRADO PIETRO COTI ZELATI	Assente	
6) MARIKA PARMIGIANI	Presente	
7) ALBERTO BISSOLOTTI	Presente	
8) SAMUELE DIGIGLIO	Presente	
9) MARCO FACCHINI	Presente	
10) LUIGI PEDRINI	Presente	
11) FABRIZIO VAILATI	Presente	
TOTALE	Presenti 10	Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale **DR.SSA ANGELINA MARANO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **NICOLA MARANI**, in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assessori esterni:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi.;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
 - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

PREMESSO CHE:

- l'**articolo 20** del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente **“un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”**;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU, che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono **“un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”**;
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
 - delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti se in perdita
 - delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali
 - nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;
- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro.
- per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:
 - per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
 - il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);
- l'articolo 20, infine, vieta le **“partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”**;
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna **“categoria”** tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i **“requisiti”** di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

TENUTO CONTO che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017, ha elaborato le linee di indirizzo, statuendo quanto segue: **“ il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di**

ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione”;

PRESO ATTO CHE:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie possedute alla data del 23/09/2016 individuando quelle da alienare;

DATO ATTO che:

- con deliberazione consiliare n.21 del 30 maggio 2017, è stato formulato **espresso e motivato diniego** alla proposta, avanzata da SCRP, **di modifica di alcuni articoli dello Statuto** (artt. 2; 5, comma 5°; 13). Precisamente, le proposte di modificazioni, riguardavano i seguenti articoli:
 - articolo 2, in tema di oggetto delle attività societarie (articolo integralmente sostituito);
 - articolo 5, comma 5°, con il seguente e nuovo contenuto: "*L'intero capitale sociale dovrà essere detenuto da enti pubblici locali o da società da questi stessi interamente partecipate*" (attuale versione: "*Il capitale sociale dovrà essere detenuto da enti pubblici locali, per tutta la vita della società, in misura complessiva non inferiore al 50% più una azione*");
 - articolo 13, in tema di organizzazione interna (Amministrazione, Direzione e Collegio Sindacale; articolo integralmente sostituito);
 - sempre con l'indicata deliberazione consiliare n.21/2017 il Comune si è riservato, alla luce del formulato diniego, **di esercitare il diritto di recesso** dalla società, come attualmente disciplinato in sede statutaria, autorizzando, altresì, il Sindaco ad esercitare il predetto diritto di recesso ex art. 2437 del C.C.;
 - con deliberazione consiliare n.29 del 9 ottobre 2017, in sede di **revisione straordinaria delle partecipazioni societarie**, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs n. 175/2016 (TUSP), il Comune **ha preso atto e disposto**, sulla base di un'articolata motivazione, **che non sussistono i presupposti per il mantenimento della partecipazione in SCRP**. Conseguentemente, la partecipazione in SCRP è stata considerata come non essenziale e non riconducibile alle categorie, previste dalla legge, di partecipazioni societarie consentite da far permanere. Dunque, la partecipazione deve essere alienata. Al riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 24, comma 4°, TUSP, l'alienazione deve avvenire entro un anno dalla ricognizione. Precisamente, l'articolo 10 del TUSP, in tema di “alienazione di partecipazioni sociali”, stabilisce quanto segue:
 - 1.** Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
 - 2.** L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.
 - 3.** La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.
 - 4.** E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato;
 - con nota del 02.07.2018, prot.2437 il Sindaco ha comunicato ad SCRP di:
 - **recedere**, ai sensi degli artt. 2437 e ss. codice civile ed 8 Statuto, **dalla società SCRP di Crema**.
 - **richiedere la liquidazione delle azioni-quote possedute** ed il rimborso immediato delle medesime, ai sensi dell'articolo 2473 e ss. del codice civile, mediante liquidazione monetaria.

RILEVATO che, in riferimento alla situazione delle partecipazioni al **31 dicembre 2017**, come ricorda il comma 11 dell'art. 26, del D. Lgs n. 175/2016 ("*Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017*"), il Comune di Salvirola risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie dirette:

- S.C.R.P. Società Cremasca Reti e Patrimonio s.p.a. 0,680%
- PADANIA ACQUE SPA - 0,64437%;

PRESO ATTO che dalle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, il Piano di razionalizzazione 2018 risulta come descritto nell'allegato A alla presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del settore finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) n. 3 del D. Lgs. n. 267/2000.

CON VOTI favorevoli n.10, espressi in forma palese per alzata di mano da n.10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. Di approvare il Piano di razionalizzazione 2018 delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A).
3. Di ricordare e confermare l'intrapreso "**percorso di recesso da SCRP**", costituito dai seguenti atti:
 - espresso e motivato diniego alla proposta, avanzata da SCRP, di modifica di alcuni articoli dello Statuto (deliberazione consiliare n.21 del 30 maggio).
 - sempre con l'indicata deliberazione consiliare n.21/2017, il Comune si è riservato, alla luce del formulato diniego, di esercitare il diritto di recesso dalla società.

- presa d'atto e declaratoria della non sussistenza dei presupposti per il mantenimento della partecipazione in SCRP. Conseguentemente, la partecipazione in SCRP è stata considerata come non essenziale e non riconducibile alle categorie, previste dalla legge, di partecipazioni societarie consentite da far permanere (deliberazione consiliare n. 29 del 9 ottobre 2017).
 - comunicazione del Sindaco del 02.07.2018, prot.n.2437 di:
 - **Recedere**, ai sensi degli artt. 2437 e ss. codice civile ed 8 Statuto, dalla società SCRP di Crema;
 - **Richiedere la liquidazione delle azioni-quote possedute** ed il rimborso immediato delle medesime, ai sensi dell'articolo 2473 e ss. del codice civile, mediante liquidazione monetaria.
4. Di dare atto che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate.
 5. Di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazione sociale, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera b-bis) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di procedere
con separata ed unanime votazione espressa in forma palese per alzata di mano da n.10 consiglieri
presenti e n.10 votanti;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'artico 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to NICOLA MARANI

Il Segretario Comunale
F.to DR.SSA ANGELINA MARANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico (art.32, comma 1, Legge 18 giugno 2009, n.69).

Salvirola, 25-01-2019

Il Funzionario incaricato
F.to Angela Stroppa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Salvirola, lì 25-01-2019

Il Funzionario incaricato
F.to Stroppa Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art.134 D.Lgs.267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale
DR.SSA ANGELINA MARANO
